



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it
tel 040 377 2405
fax 040 377 2446
I - 34132 Trieste, via Trento 2

protocollo n. 30597/PROD.COMM
riferimento: **prot. 58209 dd. 11/12/2007**
allegato
Trieste, 17 dicembre 2007

Al Comune di

oggetto: **L.R. 29/2005, articolo 67 – Somministrazione alimenti e bevande in stabilimento balneare**

Con la nota sopra emarginata, trasmessa dal Comune in indirizzo, è stato chiesto se gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ove viene svolta, in maniera prevalente, l'attività di stabilimento balneare, quale attività di intrattenimento e svago, possano qualificarsi di tipologia b), ai sensi dell'articolo 67, comma 1, della legge regionale 29/2007.

Il dubbio sorge dal fatto che tali esercizi vengono connotati, ai sensi della disciplina nazionale di cui alla legge 287/1991, articolo 5, comma 2, lettera c), come fattispecie la cui attività di somministrazione risulta, in via esplicita, congiunta a quella prevalente di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.

Si sottolinea che le sale da ballo, da gioco, i locali notturni e gli stabilimenti balneari si configurano quali esercizi propriamente pubblici, rapportabili a specifiche disposizioni di pubblica sicurezza: art. 86 TULPS le sale da gioco e gli stabilimenti balneari, art. 68 TULPS le sale da ballo ed i locali notturni.

Tra gli "esercizi similari", richiamati nella disposizione statale, configuranti attività comunque assimilabili alle fattispecie citate, a titolo esemplificativo si ricordano le piscine natatorie e gli stabilimenti di bagni pubblici (art. 86 TULPS), nonché gli impianti sportivi, ma solo quelli in cui la gara o la manifestazione agonistica assuma il carattere di intrattenimento pubblico (art. 68 TULPS).

Nell'ordinamento regionale non è avvenuta la tipizzazione esplicita delle attività di intrattenimento e svago, attività che, se prevalenti (superficie almeno pari a tre quarti di quella complessiva: articolo 67, comma 2), determinano la deroga ai limiti di programmazione commerciale (articolo 68, comma 3, lettera a, e 69); proprio per tale motivo, però, la locuzione va intesa ed interpretata in maniera più ampia, ricomprensiva sia delle fattispecie espressamente previste in legge, sia di fattispecie cosiddette "innominate".

Distinti saluti

IL DIRETTORE CENTRALE

dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it